

COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione C.C. n°5 in data 24.05.2012

INDICE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Art. 1 - Finalità del presente Regolamento | - | - | - | - | - | - | 02 |
| Art. 2 - Gestione delle attrezzature sportive comunali | - | - | - | - | - | - | 02 |
| Art. 3 - Commissione comunale allo Sport - compiti | - | - | - | - | - | - | 02 |
| Art. 4 - Concessione in gestione di tutti o parte degli impianti sportivi comunali a Enti o Società sportive locali - convenzione | - | - | - | - | - | - | 02 |
| Art. 5 - Uso delle attrezzature e impianti sportivi, per attività continuativa, nel corso dell'anno da parte di Società o gruppi sportivi | - | - | - | - | - | - | 03 |
| Art. 6 - Uso degli impianti e delle attrezzature sportive per manifestazioni di breve durata | - | - | - | - | - | - | 03 |
| Art. 7 - Mancato accoglimento delle richieste di uso delle attrezzature sportive | - | - | - | - | - | - | 03 |
| Art. 8 - Revoca di breve durata della concessione d'uso per motivate circostanze | - | - | - | - | - | - | 04 |
| Art. 9 - Carico delle spese di investimento o di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a seconda che si tratti di gestione diretta o in concessione | - | - | - | - | - | - | 04 |
| Art. 10 - Responsabilità e doveri di chi ottiene l'uso dell'impianto | - | - | - | - | - | - | 04 |
| Art. 11 - Responsabilità, doveri e obblighi dell'amministrazione e/o del concessionario degli impianti per danni ad atleti, pubblico o fruitori – polizza assicurativa | - | - | - | - | - | - | 04 |
| Art. 12 - Consegnna degli impianti custoditi o non custoditi | - | - | - | - | - | - | 05 |
| Art. 13 - Usi diversi dai propri, degli impianti e delle attrezzature sportive | - | - | - | - | - | - | 05 |
| Art. 14 - Prestazione di cauzione e corrispettivo da parte di chi ottenga l'uso degli impianti per lo svolgimento di manifestazioni a pagamento | - | - | - | - | - | - | 05 |
| Art. 15 - Esenzioni dal pagamento delle tariffe di cui all'art. 14 | - | - | - | - | - | - | 06 |
| Art. 16 - Esclusa responsabilità dell'Amministrazione e/o del concessionario gerente degli impianti per quanto di valori, oggetti d'uso o altro lasciato nei locali | - | - | - | - | - | - | 06 |
| Art. 17 - Obblighi di vigilanza, doveri e responsabilità durante le manifestazioni | - | - | - | - | - | - | 07 |
| Art. 18 - Pubblicità nell'ambito degli impianti sportivi | - | - | - | - | - | - | 07 |
| Art. 19 - Aggiornamento tariffe | - | - | - | - | - | - | 07 |
| Art. 20 - Varianti ed emendamenti al presente regolamento | - | - | - | - | - | - | 07 |
| Art. 21 - Norme di rinvio | - | - | - | - | - | - | 08 |
| Art. 22 - Entrata in vigore | - | - | - | - | - | - | 08 |

Regolamento comunale per l'Uso e la gestione degli impianti sportivi

Art. 1

Finalità del presente Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi del Comune di Tadasuni.

Art. 2

Gestione delle attrezzature sportive comunali

1. Gli impianti e relative attrezzature di cui al precedente articolo sono gestite direttamente dall'Amministrazione comunale sotto la sovrintendenza del Sindaco o dell'Assessore delegato.
2. La concessione, anche temporanea, di tutti o di parte degli impianti sportivi a società o ad enti che non abbiano, per statuto, finalità di lucro ha luogo mediante applicazione del presente regolamento.

Art. 3

Commissione comunale allo Sport - compiti

1. Il Sindaco o suo delegato nelle sue competenze è affiancato da una Commissione allo sport da lui presieduta e composta dall'Assessore allo Sport, da un rappresentante designato da ciascuna società sportiva presente nel comune, da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza, designati dal Consiglio Comunale.
2. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale.
3. La Commissione da solo pareri e fornisce indirizzi consultivi che non sono vincolanti per l'organo comunale che in definitiva assume le determinazioni relative agli interventi del settore sportivo.
4. Nel caso che gli impianti siano gestiti da un concessionario, la Commissione sorveglierà la gestione, per assicurare il fine pubblico-sociale degli impianti.

Art. 4

Concessione in gestione di tutti o parte degli impianti sportivi comunali a Enti o Società sportive locali - convenzione

1. La Giunta Comunale individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune e organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso e alle altre forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi. La stessa Giunta Comunale con propria deliberazione, in base al presente Regolamento, può procedere all'assegnazione in uso degli spazi nei predetti impianti, per la concessione in gestione di tutti o parte degli impianti sportivi a enti o società sportive locali.
2. Ai fini dell'assegnazione in uso dei predetti impianti, sulla base dei criteri presupposti di cui al comma precedente, la relativa convenzione stipulata dal responsabile del servizio competente dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento il quale dovrà, in ogni caso, formare parte integrante e sostanziale della stessa convenzione.
3. La convenzione avrà, comunque, durata massima di cinque anni rinnovabile, ove del caso, su richiesta del concessionario, da presentare sei mesi prima della scadenza, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.
4. La convenzione, in sede di concessione, sarà garantita da apposita cauzione da determinarsi con delibera di Giunta, come meglio specificato al successivo art.14, 1° comma.

Art. 5

Uso delle attrezzature e impianti sportivi, per attività continuativa, nel corso dell'anno da parte di Società o gruppi sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi viene concesso gratuitamente per lo svolgimento di manifestazioni sportive di società ed enti, che non abbiano scopo di lucro, siano essi anche affidatari della gestione degli stessi sportivi. In tal caso dette società o enti dovranno provvedere esclusivamente al versamento di una quota delle spese vive di utilizzo (energia elettrica, acqua e pulizia), nella misura stabilita al successivo art.9.
2. Le società o gruppi sportivi che chiedono l'uso degli impianti per svolgere attività continuativa nel corso dell'anno, dovranno fare richiesta all'ente gestore degli stessi impianti, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività o manifestazione per turni di allenamento, per la predisposizione della manifestazione e per lo svolgimento delle gare.
3. Deve comunque essere consentito l'uso gratuito - escluse anche le spese vive di utilizzo di cui al precedente comma 1 che restano a carico del Comune - degli impianti alle Scuole per lo svolgimento delle proprie lezioni, nonché per lo svolgimento di tutte le manifestazioni dei gruppi sportivi scolastici.

Art. 6

Uso degli impianti e delle attrezzature sportive per manifestazioni di breve durata

1. Per qualsiasi uso delle attrezzature sportive o degli impianti per il tempo libero di breve durata, gli interessati dovranno farne domanda almeno cinque giorni prima all'ente concessionario, che ne autorizzerà l'uso per iscritto.

Art. 7

Mancato accoglimento delle richieste di uso delle attrezzature sportive

1. L'eventuale mancato accoglimento, da parte del concessionario, delle richieste di cui agli artt. 5 e 6 sarà scritto, motivato e trasmesso in copia anche al Sindaco nella sua qualifica di Presidente della Commissione di cui all'art. 3, che, sentita la Commissione e le parti in causa, o direttamente in caso di urgenza, avrà il potere di intervenire e modificare, in tutto o in parte, la decisione contestata.

Art. 8

Revoca di breve durata della concessione d'uso per motivate circostanze

1. L'Amministrazione o chi ha in gestione gli impianti sportivi e del tempo libero, ha facoltà di revocare la concessione d'uso con un preavviso di 10 giorni prima dello svolgimento della gara, per sopravvenute motivate ed eccezionali circostanze. Qualora si verificassero situazioni di impossibilità d'uso degli impianti derivanti da cause di forza maggiore, la revoca potrà avere efficacia immediata.

Art. 9

Carico delle spese di investimento o di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a seconda che si tratti di gestione diretta o in concessione

1. Tutte le spese di investimento e di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti sportivi e del tempo libero graveranno per intero sul bilancio del Comune.
2. Nel caso la gestione degli impianti sia in concessione a società o enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario, nella percentuale prevista dalla legge.
3. Rientra nella gestione ordinaria anche ogni spesa per energia elettrica a qualsiasi uso destinata, per acqua e per combustibile destinato al riscaldamento e alla produzione dell'acqua calda.

Art. 10

Responsabilità e doveri di chi ottiene l'uso dell'impianto

1. Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili e immobili, rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina durante la manifestazione, gara o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 11

Responsabilità, doveri e obblighi dell'amministrazione e/o del concessionario degli impianti per danni ad atleti, pubblico o fruitori – polizza assicurativa

1. L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuto ad attivare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, anche per la staticità delle strutture, da valere per il pubblico, gli atleti e per tutte le persone ammesse nell'area e/o all'uso delle attrezzature.
2. Detta polizza sarà riconosciuta idonea ed accettata dal Responsabile del servizio competente, di concerto col Responsabile Ufficio Tecnico, prima della stipula della convenzione e avrà la durata della convenzione stessa.
3. In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone e alle cose e di quanto occorso nell'ambito degli impianti, restando questi a carico del concessionario, lasciando l'Amministrazione esclusa e indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.
4. Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi Federali e di P.S. Pertanto chi ha ottenuto l'uso dell'impianto deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d'uso e di capienza.

Art. 12

Consegna degli impianti custoditi o non custoditi

1. La vigilanza degli impianti spetta all'ente gestore che prescriverà modalità e limiti d'uso.
2. L'ente gestore, in quanto affidatario degli impianti, avrà la piena responsabilità della struttura e il legale rappresentante, in quanto unico referente dell'Amministrazione Comunale, ne risponderà al Comune medesimo.
3. Si intende che l'utente dell'impianto – se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti – ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo, conseguentemente, di eventuali danneggiamenti.

Art. 13

Usi diversi dai propri, degli impianti e delle attrezzature sportive

1. Gli impianti sportivi e del tempo libero possono essere concessi in uso, oltre che per manifestazioni sportive e simili, anche per attività di particolare importanza a carattere culturale, turistico, politico e sindacale, a condizioni da concordare di volta in volta, subordinatamente al calendario dell'attività sportiva.
2. Nel caso si verificassero concomitanze fra le summenzionate attività e manifestazioni, sarà compito dell'ente gestore dirimerle a suo giudizio insindacabile, dopo aver sentito, eventualmente, il parere delle società interessate.

Art. 14

Prestazione di cauzione e corrispettivo da parte di chi ottenga l'uso degli impianti per lo svolgimento di manifestazioni a pagamento

1. L'uso e la gestione degli impianti sportivi comporta un deposito cauzionale determinata con deliberazione della Giunta Comunale, a garanzia di eventuali danni agli impianti e

- da restituire a manifestazione conclusa, che si dovrà versare all'Amministrazione comunale.
2. Inoltre le società sportive, enti e simili che organizzano la svolgimento di manifestazioni atletiche sportive a pagamento dovranno corrispondere per l'uso dei singoli impianti una tariffa d'uso prefissata dalla Giunta Comunale.
 3. Per gli usi diversi dai propri di cui all'art. 13 il corrispettivo pagamento sarà prefissato di volta in volta dalla Giunta Comunale secondo i medesimi criteri stabiliti dal comma 2 del presente articolo.
 4. Per gli impianti il cui uso soggiace alla normativa dei cosiddetti servizi a domanda individuale le tariffe d'uso vengono determinate dalla Giunta Comunale, in ragione oraria, sulla base di una previsione di ore annue di utilizzo e in misura tale da garantire la copertura di non meno del 36% delle spese di ordinaria gestione impegnate nell'anno finanziario precedente.
 5. Il versamento della cauzione e delle tariffe d'uso per le manifestazioni a pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente n°16544090 intestato a Comune di Tadasuni – Tesoreria Comunale.

Art. 15

Esenzioni dal pagamento delle tariffe di cui all'art. 14

1. Le società o enti di cui al precedente art. 5, comma 1, che potranno ottenere l'uso degli stessi impianti rispettando le normali procedure, non saranno soggette al pagamento delle tariffe di cui all'art. 14.

Art. 16

Esclusa responsabilità dell'Amministrazione e/o del concessionario gerente degli impianti per quanto di valori, oggetti d'uso o altro lasciato nei locali

1. L'Amministrazione comunale o l'ente concessionario responsabile degli impianti sportivi o del tempo libero non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati nei locali.
2. I dirigenti tecnici e gli accompagnatori dovranno, pertanto, avere l'accortezza di disciplinare e controllare specialmente il movimento negli spogliatoi, di farsi consegnare dai propri atleti gli oggetti di valore e di custodire con diligenza la chiave, che, a richiesta, sarà consegnata dall'incaricato dell'ente gestore, al quale dovrà essere restituita alla fine dell'allenamento o della gara.

Art. 17

Obblighi di vigilanza, doveri e responsabilità durante le manifestazioni

1. Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, l'ente gestore provvederà al personale di vigilanza e assumerà ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie e dai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
2. Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, l'ente gestore dovrà richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza d'ordine, come previsto per le manifestazioni pubbliche.
3. In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili, saranno sempre attribuite alla società organizzatrice.

Art. 18

Pubblicità nell'ambito degli impianti sportivi

1. La pubblicità interna fonica o visiva tanto a carattere temporaneo quanto a carattere permanente per l'interno anno e per qualsiasi manifestazione rimane di esclusiva competenza dell'Ufficio pubblicità e affissioni del Comune.

2. Qualsiasi forma di pubblicità non potrà essere fatta senza la preventiva richiesta scritta e conseguente autorizzazione, previo pagamento della relativa tassa.

Art. 19
Aggiornamento tariffe

1. Le tariffe potranno essere aggiornate entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono, la decorrenza delle nuove tariffe sarà comunicata alle società interessate trenta giorni prima della loro applicazione.

Art. 20
Varianti ed emendamenti al presente regolamento

1. La Commissione allo Sport è espressamente incaricata della sorveglianza per il rispetto del presente regolamento, e di proporre varianti ed emendamenti ritenuti necessari per una razionale conduzione degli impianti.

Art. 21
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 22
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e a seguito di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
